

FAQ EMERGENZA PRIVACY

DOMANDA

È illecito diffondere audio, foto e video privati tramite piattaforme digitali?

RISPOSTA

Sì, è sempre illecito. La diffusione non autorizzata integra:

1. **Violazione** della corrispondenza (art. 15 Costituzione) tutti i contenuti sono costituzionalmente protetti.
2. Violazione del **diritto all'immagine** (art. 10 Codice Civile) per foto e video.
3. Violazione **GDPR** per trattamento illecito di dati.

I video hanno la massima protezione perché integrano tutte e tre le violazioni. Si può configurare anche il reato di **diffamazione** aggravata se il contenuto lede la reputazione.

Cosa fare immediatamente se qualcuno ha pubblicato i miei contenuti privati?

Azione immediata in 4 step.

1. Documenta tutto con screenshot e salvataggi.
2. Non cedere a eventuali **ricatti**.
3. Sporgi **querela** presso **Carabinieri/Polizia/Procura**.
4. Contatta immediatamente un **Avvocato**.

Posso ottenere risarcimento danni per la diffusione dei miei contenuti privati?

Sì, hai diritto al risarcimento. Sì, hai diritto al **risarcimento** ma devi provarlo. Il **danno** non è automatico: devi dimostrare tre elementi (violazione, danno effettivo, nesso causale). Puoi ottenere il risarcimento per danni morali, alla reputazione, all'immagine e alla serenità personale. I Tribunali quantificano il risarcimento considerando gravità della violazione, ampiezza della diffusione e impatto sulla vittima. I video hanno generalmente risarcimenti maggiori per l'impatto psicologico amplificato.

DOMANDA

RISPOSTA

Anche chi ha ricevuto legittimamente i miei audio, foto o video può diffonderli?

No, in modo categorico. Anche il destinatario che ha ricevuto legittimamente i contenuti non ha alcun diritto di diffonderli a terzi senza il consenso esplicito del mittente. La Cassazione ha chiarito che costituisce sempre **violazione** del diritto alla segretezza della corrispondenza, anche se il materiale era stato inviato volontariamente.

Come posso denunciare chi diffonde i miei contenuti privati?

Sporgi querela immediata. Devi sporgere una **querela** il prima possibile. Puoi farlo recandoti presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (come la Polizia Postale o i **Carabinieri**) oppure direttamente in Procura della Repubblica. Quando quereli, è fondamentale presentare tutte le prove che hai raccolto (screenshot, link, messaggi, ecc.) e descrivere i fatti con precisione. I reati principali che possono essere contestati, a seconda del caso, sono: **Trattamento illecito di dati** (per la violazione della **privacy**), **Diffamazione** aggravata (se il contenuto lede la tua reputazione), **Rivelazione di corrispondenza** (se a diffondere è stato il legittimo destinatario), **Estorsione** (in caso di ricatto).

Il diritto di cronaca può giustificare la pubblicazione dei miei contenuti privati?

Quasi mai. Il diritto di cronaca richiede interesse pubblico eccezionale, verità della notizia e continenza formale. Per foto e video i requisiti sono ancora più severi: devono essere strettamente **indispensabili** alla comprensione della notizia.

Cosa significa “diritto all’oblio” per i miei contenuti diffusi?

Significa diritto alla rimozione permanente. Puoi ottenere la **de-indicizzazione** dai motori di ricerca e la **rimozione dai siti web** per tutelare la tua privacy, specialmente per fatti del passato che non hanno più interesse pubblico.

DOMANDA

Perché la legge tutela i video in modo più forte rispetto a foto e audio?

RISPOSTA

I video hanno protezione massima per quattro motivi

1. **Doppia violazione** simultanea: ogni video diffuso illecitamente viola due diritti fondamentali insieme: corrispondenza privata (art. 15 Costituzione) e diritto all'immagine (art. 10 Codice Civile).
2. **Dati biometrici GDPR**: contengono riconoscimento facciale/vocale con protezione rafforzata.
3. **Impatto psicologico** amplificato: la natura dinamica causa traumi maggiori rispetto a contenuti statici.
4. **Diffusione virale**: catturano attenzione e diventano permanenti online più facilmente.

Cosa succede se qualcuno mi minaccia di diffondere i miei contenuti privati per ottenere qualcosa in cambio?

Commette il grave reato di estorsione (art. 629 c.p.) che si configura con la **minaccia** di diffusione online, la **coartazione** della volontà tramite pressione psicologica e l'**ingiusto profitto** (denaro, favori, ritiro denunce ecc.). Il reato sussiste anche se non cedi al **ricatto** (tentata estorsione artt. 56, 629 c.p.). **Non cedere mai e querela immediatamente** conservando tutte le prove della minaccia.

Oltre al risarcimento, quali altri rimedi posso chiedere al Giudice?

Rimedi riparatori specifici.

1. **De-indicizzazione** dai motori di ricerca per **diritto all'oblio** (Tribunale Napoli n. 7343/2021).
2. **Pubblicazione della sentenza** su giornali a spese del colpevole.
3. **Annotazione correttiva** del dispositivo della sentenza negli archivi online (Tribunale Milano n. 1849/2017).

Posso fermare immediatamente la diffusione dei miei contenuti?

Sì, con azioni d'urgenza. Richiedi la **rimozione** urgente tramite procedimento ex art. 700 c.p.c. Presenta un reclamo al **Garante Privacy** per ottenere sanzioni amministrative e ordini di rimozione. Nei procedimenti penali richiedi il **sequestro** preventivo dei dispositivi o l'**oscuramento** delle pagine web coinvolte nella diffusione illecite.

DOMANDA

I miei contenuti possono essere usati in un processo contro di me?

Quanto tempo ho per denunciare la diffusione illecita?

RISPOSTA

No, se acquisiti illegalmente. Contenuti privati acquisiti in **violazione** della **privacy** sono inutilizzabili come prova, incluso per licenziamenti disciplinari secondo la giurisprudenza consolidata.

Il tempo a disposizione dipende dalla gravità del reato commesso. È fondamentale distinguere due scenari:

1. Reati perseguibili a **querela**: termine di 3 mesi. Per la maggior parte dei reati connessi alla semplice diffusione, come la **diffamazione** (art. 595 c.p.), il trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003) o la rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.), hai 3 mesi di tempo per sporgere querela. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui hai avuto notizia certa della pubblicazione illecita.
2. Reati perseguibili d'ufficio: nessun termine di querela. Se la diffusione è legata a un **ricatto** o a una minaccia per ottenere un vantaggio (es. denaro), si configura il reato ben più grave di **estorsione** (art. 629 c.p.). Essendo un reato procedibile d'ufficio, non esiste un termine di tre mesi per la **querela**. Le Autorità possono agire autonomamente non appena vengono a conoscenza del fatto.

Consiglio Fondamentale: a prescindere dai termini legali, **agisci sempre con la massima urgenza**. Ogni ora che passa rende più difficile contenere la diffusione virale del materiale e più complessa la sua rimozione definitiva dai canali digitali.

Querelare immediatamente è la strategia migliore per tutelarti.

Questo articolo ha finalità informative di massima. Per valutare la tua situazione specifica è necessario un consulto legale personalizzato.